

Tentativi (riusciti e non) di compilazioni di corpi di norme nel Settecento italiano

- Le *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà* nel Piemonte sabauda (c.d. Costituzioni piemontesi): edizioni 1723, 1729, 1770
- 5 libri [1) religione; 2) magistrati; 3) processo civile; 4) processo e diritto criminale; 5) parte di diritto privato], un sesto (su feudi e demanio) aggiunto nel 1770 con Carlo Emanuele III
- Gerarchia delle fonti su quattro scalini: 1) leggi regie; 2) statuti; 3) giurisprudenza patria; 4) diritto romano (“testo della legge comune”, dal 1729)
- Dispositivi analoghi a quelli francesi per bloccare *arbitrium* e potere dei magistrati: a) abolizione del potere di emanare regolamenti generali; b) obbligo di rispetto delle Costituzioni piemontesi: no a deroghe per stili/usi differenti, anche se consolidati; c) Abrogazione di leggi contrastanti, ma non di quelle compatibili; d) divieto di interpretazione delle Costituzioni piemontesi e, dal 1770, obbligo di rivolgersi al sovrano per avere la soluzione nel caso dubbio
- Nei contenuti, non si apprezzano novità sostanziali: a) in ambito criminale, si resta legati al processo inquisitorio; b) in ambito civile, si nota la volontà di snellire il processo. Limiti ai fedecommissi
- Il *Codice di leggi e costituzioni* di S.A.S. Francesco III d’Este, duca di Modena e Reggio, 1771
- Si inserisce in un intenso quadro di riforme di Francesco III, alcune chiaramente ispirate dai volumi di L.A. Muratori
- Semplificazione delle fonti: solo il Codice e il diritto romano, mentre vengono abrogati gli statuti cittadini
- 5 libri: il primo per la procedura civile, il secondo per il diritto privato, il terzo per quello feudale e una miscellanea di materie, mentre quarto e quinto per processo criminale e penale sostanziale
- I **tentativi falliti**: a) il Regno di Napoli; b) il Granducato di Toscana
- A) **Regno di Napoli**: incarico a Pasquale Cirillo (1709-1776), ma in commissione ci sono anche giuristi famosi come Rapolla e di Gennaro. Manca una volontà politica diretta in un modo univoco. Il progetto (pubblicato nel 1789) è lunghissimo (12 libri),

farraginoso e comprende ancora fra le fonti leggi longobarde e franche, se vigenti per consuetudine

- B) **Granducato di Toscana:** incarico a Pompeo Neri, funzionario della nuova dinastia lorenese, subentrata nel 1737 ai Medici. Il tentativo di codificazione si inquadra all'interno di una riforma generale dell'ordinamento. Il fallimento, oltre che all'oggettiva dispersione e difficoltà di cognizione delle fonti, è dovuto a una diversità di vedute fra i ministri lorenese e il Neri, sostenitore del diritto romano come diritto razionale e voglioso di limitare la compilazione ai soli settori in cui il diritto proprio aveva apportato modifiche. Non si arrivò neppure a stendere un progetto: restano solo alcune relazioni in cui Neri espone le sue idee, i criteri con cui avrebbe proceduto e tratteggia un possibile schema del codice. Nuovi vani tentativi sotto il regno di Pietro Leopoldo da parte di Vernaccini, Ciani e Lampredi.